TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc.N.40537/2017 R. Gen

Il Giudice designato dott. Cristina Monterosso nella causa

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. Michelangelo Salvagni e presso lo stesso elett.te dom.to in Roma via Germanico 172 giusta procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del dott. Maurizio Gelletti, in qualità di procuratore della medesima Società in virtù dei poteri conferitegli con atto del 14 settembre 2017 Rep. 8338, Racc. 3837, rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione telematica dagli avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via delle Tre Madonne, n. 8,

RESISTENTE

all'udienza del 5.12.2019 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

DISPOSITIVO

Ogni diversa istanza e domanda disattesa:

- dichiara il diritto di ad essere adibita a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al 2.7.2012 e comunque riconducibili al livello V del CCNL telecomunicazioni e ordina alla TELECOM ITALIA s.p.a. di adibirlo alle predette mansioni;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del 4.5.2017 e ordina alla TELECOM ITALIA s.p.a. di assegnare la ricorrente presso la sede di Viale Parco dei Medici 61 o comunque presso una sede aziendale più vicina all'abitazione della ricorrente sita in Roma via Adeodato Ressi 84;
- condanna la resistente al risarcimento del danno professionale in favore della ricorrente che si liquida in misura pari al 20% della retribuzione percepita dal novembre 2013 al 22.9.2017 ;

Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari alla metà delle stesse e condanna Telecom Italia spa al pagamento in favore di parte ricorrente della residua quota di metà delle spese di lite che si liquida in €3.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Roma ,5.12.2019

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b4166104446151e1d4c4896

FATTO

Con ricorso depositato in data 7.12.2017 e ritualmente notificato conveniva in giudizio Telecom Italia S.p.A. e, premesso di essere stato assunta dal 1989 con inquadramento al IV livello del CCNL Telecomunicazioni e di essere statta inquadrata a decorrere dal 2008 nel V livello CCNL telecomunicazioni deduceva i seguenti fatti:

- che aveva svolto dalla assunzione al 1993 mansioni relative alla gestione delle presenze e delle assenze del personale e relative alle pratiche delle visite di controllo ex legge 626/1994 presso l'Ufficio personale;
- che dal 1993 al 1996 aveva svolto mansioni di segretaria del responsabile dell'Ufficio di via della Vignaggia, dott. Gerasi;
- che dal 1997 al 1998 si era occupata di preparare i c.d. paner di ascolto, ovvero sondaggi di opinione che la resistente proponeva alla propria clientela;
- che dal 1998 al 2000 era stata adibita presso la sede di via del campo Boario Divisione Servizi Internazionali alla attività di promozione delle schede telefoniche internazionali, gestendo campagna pubblicitaria partecipando all'allestimento degli stand partecipando alle fiere;
- che dal 2000 al 2012 era stata adibita presso la sede di via val Cannuta n.182 nell'ambito dei servizi 187, 191 e Numeri verdi al settore marketing occupandosi di redigere il testo dei vari messaggi promozionali, revisionando su indicazione del responsabile i testi già predisposti etc;
- che con verbale del 28.11.2012 l'INPS aveva revocato la sussistenza delle condizioni di handicap grave a lei in precedenza riconosciute e ne aveva accertato la invalidità al 67%;che era titolare dei permessi ex legge 104/92avendo la figlia disabile grave come da verbale della ASL del 9.1.2014;
- che dal 2.7.2012 al 30.6.2017 aveva subito una dequalificazione professionale:

In particolare deduceva:

- che dal 2.7.2012 a settembre 2016 era stata assegnata al settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA) svolgendo prima presso al sede di via dei Saliceti e poi di via val Cannuta 182 mansioni riconducibili al 2° o al 3° livello CCNL applicato con compiti di addetto al customer care e con il supporto di sistemi informativi e programmi standard, secondo metodologie definite relativi al servizio ULL;
- che da ottobre 2016 a marzo 2017 era rimasta completamente inattiva e che dopo reiterate richieste era stata adibita, presso la sede di via Parco dei Medici sempre presso il servizio CSA DAC alla attività c.d. di tipizzazione dovendo mediante procedure standardizzate visualizzare le richieste dei clienti, inserire a video i dati del tipo di richiesta, flaggare sul pulsante "tipizza" e archiviare la pratica;

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

- che da aprile 2017 era rimasta inattiva;
- che **con lettera del 4.5.2017** era stata illegittimamente trasferita **a decorrere dal 1.7.2017** da viale Parco dei Medici 61 alla sede di via degli Agrostemmi 30 dove aveva svolto attività di portineria venendo assegnata al ruolo di *Site Specialist*. Attività inquadrabile al II livello CCNL applicato.

Precisava che aveva dovuto indossare anche una divisa .
Deduceva l'illegittimità del demansionamento subito, l'illegittimità del disposto trasferimento alla sede di via degli Agrostemmi in assenza di ragioni tecnico produttive e la natura discriminatoria di detto trasferimento ed essendo la stessa titolare dei premessi ex legge 104/92 e quindi non essendo trasferibile senza il suo consenso.
Al riguardo lamentava la natura discriminatoria del disposto dell'art.25 CCNL che prevedeva una diversa disciplina tra dipendenti della società che lavoravano in un piccolo centro e dipendenti che lavoravano in una metropoli.
Deduceva altresì che l'illegittimo comportamento della datrice di lavoro aveva determinato nello stesso un danno professionale, alla salute, morale e alla vita di relazione.
Precisava altresì che dal 22.9.2017, a seguito di un sinistro avvenuto mentre tornava a casa era assente dal lavoro per infortunio.
Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
"1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, anche previa qualificazione del trasferimento ex art. 2103 c.c., l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del trasferimento adottato nei confronti della ricorrente dalla Telecom Italia S.p.A. con decorrenza dal 1.7.2017 o altra data che ritenuta di giustizia anche previa qualificazione del medesimo quale trasferimento collettivo, per violazione di norme inderogabili di legge, perché disposto in violazione del'art.2103 c.c. nonché disposto in violazione della disciplina contrattuale collettiva applicata.
2) ordinare alla Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di adibire la ricorrente presso la sede aziednale sita in Roma Viale Parco dei medici 61 ove la medesima era adibita prima del trasferimento o presso altra sede aziednale più vicina alla abitazione della ricorrente sita in Roma alla via Adeodato Ressi 84;
3) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente, dal 2.7.2012 a oggi, o altre date ritenute di giustizia, per violazione degli art. 2013, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost. ;
4) ordinare alla Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di adibire la ricorrente alle mansioni equivalenti e/o riconducibili a quelle ultime effettivamente svolte fino al 30.6.2012 o altra data ritenuta di giustizia, e/o a quelle dell'attuale 5° livello di appartenenza del CCNL di settore;
5) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente per l'illegittima dequalificazione professionale, e l'illegittimo trasferimento come analiticamente dedotti in ricorso di tipo patrimoniale e non patrimoniale comprendendovi: a) il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, anche come perdita di esperienza e capacità professionale da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in €115.000,00 (…) o in misura pari a una mensilità di retribuzione per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal 2.7.2012 , o altra data ritenuta di giustizia , sulla base di €2406,77 mensili, o altra somma di giustizia; b) il danno non patrimoniale alla dignità, all'identità personale, all'immagine e il danno esistenziale, nella misura di €30.00,00 (…), o da determinarsi secondo equità; c) il risarcimento del danno all'integrità psico-fisica della ricorrente nella misura di € 30.000,00 (…) o, comunque, da determinarsi all'esito di CTU medico legale, o secondo equità; nonché il

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

danno morale nella misura di €20.000,00 (…) o altra somma di giustizia. Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme ex art. 429 c.p.c.".
Si costituiva la Telecom Italia spa eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione delle circostanze di fatto.
Eccepiva la carenza di legittimazione passiva di Telecom in ordine alla richiesta di risarcimento del danno che doveva essere avanzata all'INAIL.
Deduceva comunque la genericità della richiesta di risarcimento di danno biologico.
Deduceva che dal 25.6.2015 nei confronti di tutti i lavoratori si applicava il nuovo disposto dell'art.2103 c.c. che attribuiva al datore di lavoro la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore a condizione che le nuove mansioni fossero riconducibili allo stesso livello e categoria legale e deduceva che tale comportamento essendo permanente doveva essere valutato rispetto alla disciplina legislativa applicabile giorno per giorno
Deduceva la genericità e infondatezza delle richieste risarcitorie avversarie.
Confermava l'inquadramento alla ricorrente del V livello CCNL ma precisava che fino al luglio 2012 la ricorrente aveva comunque svolto attività che seguivano procedure specifiche dove il lavoratore non aveva alcuna autonomia.
Deduceva che le attività svolte dalla ricorrente nel periodo dal luglio 2012 al 30.7.2017 presso la struttura CSA (poi denominata DAC) erano compatibili con la preparazione professionale della ricorrente. Precisava che tali attività erano rilevanti per la società riguardando i clienti che dopo essere passati ad altro gestore rientravano in telecom avendo la AGICOM richiesto una maggiore trasparenza in tali attività (attività ULL). Precisava che il dipendente Telecom assegnato a tali attività doveva accertarsi della consapevolezza del rientro da parte del cliente e della conoscenza della offerta commerciale.
Precisava che per svolgere tali attività il ricorrente doveva essere a conoscenza di sistemi e procedure specifiche creati ad hoc per tale attività.
Deduceva che anche nella attività di "tipizzazione" era volta ad ottimizzare il sistema di gestione informatico dei servizi per i clienti e che la diagnosi svolta dal dipendente necessitava di una conoscenza variegata dei vari software in uso in azienda.
Precisava che l'assegnazione del ricorrente alle mansioni di Site Specialist da luglio 2017 era stata determinata da una riorganizzazione aziendale che aveva deciso di internalizzare il servizio di reception delle sedi aziendali e che aveva introdotto a seguito degli accordi sindacali la figura del Site Specialist. Precisava che la ricorrente aveva svolto un percorso formativo da fine maggio 2017 a fine giugno 2017 .
Contestava che l'assegnazione alla sede di via Agrostemmi 30 potesse essere qualificata come trasferimento e deduceva che comunque trattandosi della stessa unità produttiva del Comune di Roma la normativa dell'art.25 CCNL non riteneva applicabile la disciplina dei trasferimenti individuali ai trasferimenti disposti nell'ambito dello stesso comprensorio, come nel caso di specie.

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

Contestava poi il demansionamento atteso che il procedimento di riorganizzazione aziendale era stato condiviso con i sindacati .
Contestava che i danni lamentati dalla ricorrente fossero stati provati e che fosse stato provato il nesso causale.
Chiedeva quindi che venisse dichiarato inammissibile il ricorso e nel merito che lo stesso venisse rigettato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, per il quale erano stati chiesti dalle parti due rinvii delle udienza, venivano sentite liberamente le parti, veniva ammessa la prova testimoniale e i testi venivano escussi alla udienza del 22.3.2019. Venivano disposti alcuni rinvii per acquisire citazione del teste non comparso e per escussione dello stesso e alla udienza del 4.10.2019 parte ricorrente dichiarava di rinunciare al teste ammesso , richiesta accettata da parte resistente. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 5.12.2019 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

DIRITTO

Infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso avendo la ricorrente indicato in maniera specifica le mansioni svolte prima del 2.7.2012 nonché le specifiche attività svolte nei successivi periodi dal luglio 2012 alla data di deposito del ricorso.
Quanto al merito è pacifico che la ricorrente prima del luglio 2012 era inquadrata nel V livello CCNL telecomunicazioni la cui declaratoria recita: ""Appartengono a questo livello le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità".
La ricorrente deduce di essere stata assegnata a mansioni inferiori al livello di inquadramento riconosciuto dal novembre 2012 e in particolare, a seconda dei periodi di riferimento, deduce di essere stata assegnata a mansioni proprie del III livello CCNL o del II livello.
Occorre quindi esaminare la declaratoria contrattuale di tali livelli.
La declaratoria del CCNL del III livello recita: "Appartengono a questo livello le lavoratrici /i lavoratori che in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo commerciale o tecnico di media complessità. Lavoratrice/tore che in possesso di specifiche conoscenze tecniche acquisite attraverso una adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione secondo procedure standardizzate di dati a videoterminale ed espleta attività operative correlate"
La declaratoria del CCNL in relazione al II livello recita: "Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle qual8i occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza o pratica di ufficio"

Occorre altresì esaminare i singoli periodi lavorativi indicati in ricorso

Periodo dal luglio 2012 al 30.6.2017.in cui la ricorrente è stata assegnato al settore CSA (poi denominato DAC).

La ricorrente lamenta che in tale periodo sarebbe stata assegnata a semplici attività di supporto seguendo procedure standardizzate e programmi definiti dovendo per le pratiche ULL contattare il cliente, verificare la sua volontà di rientrare in telecom, prendere un appuntamento o cliccare sulla schermata del programma "si" o "No" a seconda della risposta affermativa o negativa ricevuta dal cliente in merito al rientro in telecom,.

Ha dedotto che l'attività relativa alle c.d. procedure di tipizzazione (svolta da aprile 2017) riguardava la visualizzazione con il programma aziendale DMS 2.0 dei documenti relativi alle richieste dei clienti quali per esempio la cessazione delle utenza, l'inserimento sulla schermata a video dei dati relativi alla data del timbro della lettera, il numero telefonico di lavorazione e il tipo di lavorazione richiesta scegliendo un menù a tendina tra opzioni standard, il flaggare sulla attività tipizzata e l'archiviare la pratica per passare ad una pratica successiva.

Ha dedotto che detta attività rientra nel II livello CCNL o al massimo nel III livello CCNL.

L'istruttoria espletata ha confermato come l'attività svolta dalla ricorrente presso il CSA sia inquadrabile nel III livello CCNL avendo svolto la ricorrente attività operative di media complessità secondo metodi di lavoro e procedure definite.

Al riguardo il teste ha confermato tali fatti chiarendo che sia in caso di attività relativa a clienti migrati ad altro gestore che volevano rientrare in telecom, (ULL), sia in caso di attività relative alle "tipizzazioni" che la ricorrente seguiva procedure standardizzate secondo programmi già stabiliti . Il teste che ha dichiarato che per alcune attività (ULL rientro dei clienti in telecom) il dipendente doveva formulare al cliente una serie di domande previste da una maschera per assicurarsi della sua volontà di rientrare in telecom e che in caso di "tipizzazioni " il dipendente doveva leggere la richiesta del cliente e abbinarlo al ramo di competenza per consentire così la lavorazione della richiesta in back office. Il teste ha altresì confermato che la ricorrente aveva avuto delle assenze prolungate dal servizio.

Il teste ha infatti dichiarato: *"... ADR Ho conosciuto la ricorrente nel 2012 quando è passata a lavorare nella mia struttura tra luglio e settembre 2012 ADR nel 2012 io curavo per il CSA a livello nazionale il passaggio di attività gestionali dall'esterno all'interno che servivano ad occupare colleghi che provenivano da altre strutture che erano in esubero ADR il CSA era una funzione nata nel 2012 che aveva il compito di internalizzare attività prima devolute a società esterne ADR La mia sede di lavoro nel 2012 era a Cosenza e il personale era dislocato in tutta Italia il personale cominciava ad affluire*

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

ADR Noi siamo partiti nel 2012 con un gruppo di operatori come risorse che operava su Roma e poi vi è stata una crescita di personale e di attività fino ad arrivare nel 2018 che eravamo quasi 1000 unità. La struttura negli anni ha cambiato sigla ADR a fine 2013 il CSA si è strutturato e io sono diventato responsabile del CSA per la parte commercial a livello Italia (fa riferimento alle attività che riguardano la clientela residenziale e la clietela affari o business e ci riferiamo ad attività che vanno da domiciliazione bancarie subentri e altro) ADR Che io ricordi non ho avuto attriti con la ricorrente ADR quando è arrivata la ricorrente eravamo a via Saliceti e la ricorrente si è occupata se non vado errato di ULL, una attività svolta con un applicativo informatico che anche con le indicazioni di AGICOM venivano contattati tutti i clienti per verificare la volontà dei clienti di rientrare in telecom. Questi clienti erano acquisiti da parte di società esterne contrattualizzate da noi e quindi era importante fare delle domande per avere certezza che il cliente avesse effettiva volontà di rientrare in telecom ADR all'epoca usciva sui giornali quotidianamente clienti che denunciavano di essere stati truffati o inconsapevoli dei passaggi ad altri gestori e quindi la nostra azienda aveva creato una modalità che garantisse la bontà delle operazioni di rientro con questa intervista al cliente ADR l'applicativo rendeva disponibile i nomi dei clienti da contattare e poi c'erano una serie di domande obbligatorie e alla fine se il cliente diceva che era consapevole del passaggio la parte finale dava luogo all'avvio della procedura e all'invio alla rete dei nostri tecnici che facevano il cambio di gestore. Il problema era di trasparenza con il cliente e di costi aziendali) ADR si seguiva uno script e alla fine in caso positivo c'era un ok finale che poi in via informatica determinava l'inizio della attività dei nostri tecnici ADR la ricorrente è stata sottoposta ad una formazione non posso dare date ma c'è stata ADR dico che c'è stata una formazione perché essendo attività che dall'esterno rientravano all'interno dovevamo necessariamente formare le persone non potevamo fare diversamente ADR la formazione era costituita dal far prendere consapevolezza al collega della procedura e come la stessa si andava a configurare all'interno del supporto informatico e quindi la conoscenza del modus operandi attraverso la piattaforma dedicata ADR per piattaforma dedicata si vuole significare che rispetto alla procedura di rientro è stata creata una struttura informatizzata (una serie di passi vengono configurati all'interno di una struttura informatica che rende disponibile al collega le attività da fare per intervistare il cliente e dall'altra di monitorare gli stati di avanzamento e soprattutto per l'interfaccia rispetto alle linee aziendali quali la rete ADR CSA diventa DAC e poi CDA e io sono in questa struttura fino a gennaio 2019 ADR la piattaforma DMS è un contenitore informatico in cui transitano le richieste dei clienti (fax e mail) e il collega deve leggere il contenuto della richiesta del cliente e abbinarlo a delle duplette (che sono un identificativo della richiesta). Per esempio richiesta di subentro viene assegnata al commerciale con subentro, questa modalità consente che la richiesta finisca nei sistemi di lavorazione di back

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

office Penso che la ricorrente si sia occupata di questa attività ma non ne ho un ricordoADR Io a via Saliceti all'epoca ero lì una volta al mese ADR da via Saliceti siamo andati su via Oriolo Romano e su via Valleranello. Poi per andare incontro alle necessità di alcuni colleghi tra cui anche la ricorrente abbiamo aperto delle sedi su Valcannuta e a Parco dei Medici ADR che io possa ricordare le assenze della ricorrente sono state molto incidenti erano molto significative ora non posso ricordare l'entità. Lo so perché noi controllavamo a livello centrale le assenze e avevo evidenzia statistica delle assenze ADR dopo la ULL le assenze erano tali che la formazione non riusciva ad essere erogata con la necessaria continuità e quindi non ricordo nello specifico le attività della ricorrente ..."

Le attività come descritte dal teste confermano che la ricorrente non era più tenuta a svolgere quella attività di elaborazione e valutazione utilizzando le sue conoscenze specialistiche, ma che la stessa abbia svolto attività di carattere amministrativo di media complessità e che abbia fornito informazioni alla clientela utilizzando procedure standard e svolgendo attività operative correlate.

Tali attività rientrano pertanto nel III Livello CCNL, livello inferiore a quello riconosciuto da Telecom alla ricorrente.

Né questa modifica in peius può essere giustificata dalla dedotto riorganizzazione aziendale richiamata dai testi escussi.. Infatti la facoltà di modificare in peius le mansioni del ricorrente a seguito di modifica degli assetti organizzativi, circoscritta entro il livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello originario secondo il disposto dell'art.2103 II comma c.c.. nella sua nuova formulazione è applicabile solo dal 25.6.2015. Ma nel caso di specie detta previsione non potrebbe essere applicata essendo il demansionamento avvenuto ben prima del giugno 2015 e riguardando comunque una dequalificazione di ben due livelli.

Nessuna prova è stata invece fornita in ordine alla dedotta totale inattività lamentata dalla ricorrente per alcuni periodi.

Periodo dal 1.7.2017 al deposito del ricorso (22.12.2017) con assegnazione della ricorrente alla funzione Maintenance & Facilities con funzioni di Site Specialist.

Al riguardo parte ricorrente deduce di essere stato adibita a in tale periodo a mansioni di addetto alla portineria presso la sede di via Agrostemmi 30 e deduce la illegittimità del trasferimento e comunque l'illegittimità del demansionamento.

Tale assunto è fondato.

Il manuale del Site Specialist prevede infatti tra le attività che detta figura deve svolgere attività di reception.

Inoltre il teste ha confermato che la ricorrente, seppure da lui vista al lavoro solo per due giornate lavorative ha svolto tali mansioni. Il teste ha in particolare specificato: *"ADR IO Ho conosciuto la ricorrente nel 2018 anzi mi perdoni nel 2017 nella portineria a Santa palomba*

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

ADR Prima non la conoscevo ADR se non vado errato nel settembre 2017 ho conosciuto la ricorrente a via degli Agrostemmi ADR non c'erano mezzi pubblici che arrivavano a via Agrostemmi ci sono navette aziendali che partono da varie zone di Roma, che io sappia da stazione Anagnina, Ponte mammolo da vari punti di raccolta e arrivano a santa palomba. Quell'area non è servita da mezzi pubblici ADR la ricorrente a via Agrostemmi ha lavorato dalle 7,30 alle 16,08. Alcuni hanno un turno differente per coprire un altro orario 11,20-19,30 ADR Il giorno che ho conosciuto la ricorrente lei era di turno di mattina 7,30-16,08 ADR io e la ricorrente lavoravamo dentro la stessa reception ADR Io una volta al mese per una settimana intera facevo 11,20-19,30 il resto del mese facevo il turno 7,30-16,08 ADR Non so i turni della ricorrente quali erano ADR Io ho visto la ricorrente un giorno che ha fatto l'orario 7,30 e 16,08, il secondo giorno io ero di servizio dalle 11,30 e lei stava in infermeria perché non stava bene . ADR ***Dopo questo secondo giorno non ho più visto la ricorrente a via Agrostemmi*** *ADR dopo questo secondo giorno io sono andato al lavoro tutti i giorni ADR a parte il primo giorno in cui io ho conosciuto la ricorrente poi non ho più visto la ricorrente ADR* ***Il giorno che io ho conosciuto la signora [redacted] era forse il primo giorno della sua attività e non era molto pratica e anche noi cercavamo di darle una mano per farle capire l'attività all'interno della portineria, è stato un giorno così molto veloce, ricordo che lei cercava di vedere e di guardare cosa facevamo ma non ha messo mano ai sistemi informativi*** *ADR la portineria di via Agrostemmi il giorno in cui c'era la ricorrente eravamo 4 o 5 persone in 3-4 metri quadrati non di più, ci sono due computer ADR c'è una sorta di scrivania con due postazioni almeno c'erano oggi è più di un anno che manco e non so se è cambiato qualcosa ADR il giorno che c'era la ricorrente eravamo 4-5 persone tutti dipendenti telecom, c'erano delle sedie e degli sgabelli perché non entravano 5 sedie ADR c'erano due computer fissi ADR IL pavimento aveva le mattonelle un normalissimo pavimento ADR non so se la ricorrente aveva fatto una formazione non l'ho chiesto ADR quel giorno in cui è venuta la ricorrente eravamo senza divise non ci erano ancora state fornite ADR il giorno in cui c'era la ricorrente eravamo 4-5 e dovevamo fare tutti le stesse cose* ***ADR alla reception si registrano le persone in ingresso che sono sprovviste di riconoscimento o che dimenticano il tesserino della società, si registrano sul computer e abbino un badge ospite e faccio transitare, consegnamo delle chiavi dei locali a manutenzione e donne delle pulizie, c'era un tasto per aprire la sbarra della carraia. Altro non facevamo queste sono le attività principali*** *ADR noi dobbiamo indossare una divisa una giacca un pantalone e una camicia bianca con un logo aziendale. La divisa è stata consegnata un mese fa ...ADR il giorno in cui ho conosciuto la ricorrente alla sede di Santa palomba siamo stati in reception in 4 o 5 per l'intero turno dalle 7,30 alle 16,08"*

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

Il teste [redacted] ha potuto riferire poche informazioni sulla attività svolta dalla ricorrente ricordando di averla vista solo una volta e di averla poi persa di vista.

L'istruttoria esperita conferma tuttavia che le attività assegnate alla ricorrente di Site Specialist da luglio 2017 non rientrano certamente nella qualifica del V livello a lei riconosciuto ma nel II livello CCNL. Né questa modifica in peius può essere giustificata dalla dedotto riorganizzazione aziendale e della dedotta internalizzazione delle attività di reception prima svolte da società esterne. Infatti nel caso di specie il demansionamento era avvenuto ben prima del 25.6.2015 data di decorrenza della nuova disciplina dell'art.2103 c.c. e, in ogni caso il demansionamento riguarda lo svolgimento di mansioni inferiori di due livelli rispetto all'inquadramento formalmente riconosciuto dalla resistente.

Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi essere accertato e dichiarato l'illegittimo demansionamento della ricorrente dal luglio 2012.

Sussiste altresì l'illegittimità del disposto trasferimento nella sede di via Agrostemmi a luglio 2017, atteso che è documentato che la ricorrente usufruisce dei permessi ex legge 104/92 per la figlia disabile grave e non potendo pertanto la società disporre il trasferimento della stessa in sede diversa senza il suo consenso.

In ordine alla impugnativa del trasferimento parte ricorrente ha dedotto la mancanza di motivi organizzativi e produttivi posti a fondamento dello stesso e ha dedotto la illegittimità di tale trasferimento.

Al riguardo si rileva che l'art.2103 c.c. prevede che *" Il lavoratore non può essere trasferito da una unità all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".*

Lo stesso articolo 2103 c.c. prevede *"Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto dal sesto comma ogni patto contrario è nullo".*

L'art.25 CCNL applicato prevede *"1. I trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive i cui dettagli verranno forniti al lavoratore nella comunicazione di cui al successivo comma 3.*

2. In tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare attenzione a quelle eventualmente addotte da lavoratori ultracinquantacinquenni.

3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a venti giorni.

4. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto nel corso del quale sarà considerata la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi quali il telelavoro, la remotizzazione, la mobilità professionale.

5. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengano disposti nell'ambito del comprensorio, fatte salve le regolamentazioni eventualmente presenti a livello di singola impresa."

Telecom ha dedotto che la norma dell'art.25 CCNL applicato determinerebbe l'inapplicabilità della normativa dei trasferimenti alla presente fattispecie.

Al riguardo si osserva che il disposto dell'art.2103 c.c. prevede la nullità di ogni atto contrario alla normativa ivi indicata tranne le eccezioni espressamente previste dall'ultimo ultimo comma.

Tuttavia, la normativa dell'art.2103 c.c. non prevede che il trasferimento sia comunicato in forma scritta e che siano esplicitate le motivazioni dello stesso e che venga fornito un preavviso. Tali disposizioni attengono alla normativa in materia di trasferimenti prevista dal CCNL applicato e, come tale derogata dal

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

disposto dell'art.25 CCNL applicato che ha appunto previsto che tale procedura non si applichi ai trasferimenti disposti all'interno dello stesso comprensorio.
Nel caso di specie tuttavia parte ricorrente ha dedotto la illegittimità del trasferimento per violazione dell'art.33 V comma legge 104/92 non avendo la Telecom acquisito il consenso della ricorrente.
Al riguardo ritiene questo giudice sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa della legge 104/1992 che la disposizione dell'art. 33, comma 5, della L. n.104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Tali principi sono stati confermati anche dalla Cassazione con sentenza n. 25379/2016.
Al riguardo quanto dedotto dalla resistente in ordine alla riorganizzazione aziendale e alla *internalizzare il servizio di reception*" con l'introduzione della figura dello *site specialist*, in non appare significativo in assenza di deduzioni specifiche in ordine al ruolo che il cambiamento della posizione lavorativa della ricorrente avrebbe avuto in tale riassetto, al fine di esplicitare come e perché, nell'ambito di tale riorganizzazione, fosse risultato necessario proprio adibire la ricorrente a tale attività (comunque vietata in quanto gravemente dequalificante, come già esposto).
Inoltre per detto trasferimento non è stato acquisito il consenso della lavoratrice e tale comportamento viola il disposto dell'art.33 comma 5 legge 104/92, normativa a tutela del disabile.
Anche l'impugnativa del trasferimento è quindi fondata e la resistente deve essere condannata ad assegnare la ricorrente alla sede di Via Parco dei medici 61, o ad una sede comunque più vicina alla abitazione della ricorrente.
Deve inoltre essere dichiarato il diritto della ricorrente ad essere adibita a mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte o comunque riconducibili al V livello CCNL telecomunicazioni presso la sede di Roma
Il demansionamento subito è senza dubbio suscettibile di determinare l'impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice .
Le conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni in precedenza espletate sono destinate ad un inevitabile e rapido depauperamento quando non vengono aggiornate e coltivate.
Il demansionamento attuato appare quindi idoneo ad incidere sulle conoscenze già acquisite del lavoratore e causandone la rapida obsolescenza e impedendo l'ulteriore sviluppo e arricchimento.
Deve quindi ritenersi fondata la domanda di risarcimento del danno professionale .

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

Il danno alla professionalità da risarcire deve tuttavia tenere conto dalla pacifica assenza dal servizio della ricorrente per periodi prolungati.
Al riguardo infatti Telecom ha dedotto che la ricorrente è stata assente dal servizio per periodi prolungati ogni anno e tale fatto non è stato contestato da parte ricorrente.
La stessa parte ricorrente ha poi dedotto di essere stata assente dal servizio per congedo straordinario da ottobre 2012 a ottobre 2013 compreso, nonché dal 22.9.2017 alla data di deposito del ricorso a seguito di infortunio.
Pertanto avuto riguardo al breve periodo di lavoro effettivo svolto dalla ricorrente da luglio 2012 a settembre 2012 (comprensivo anche del periodo feriale) , nessun risarcimento deve essere riconosciuto per detto periodo.
Nessun risarcimento può essere riconosciuto poi per il periodo di assenza per congedo straordinario da ottobre 2012 a ottobre 2013 compreso.
Deve invece essere riconosciuto il risarcimento per il periodo lavorativo da novembre 2013 al 22.9.2017.
Per detto periodo tale risarcimento può essere equitativamente quantificato considerando come parametro la retribuzione mensile percepita in detto periodo.
Infatti poiché il valore della prestazione può essere determinato sulla base delle capacità e delle conoscenze che il lavoratore può mettere al servizio delle funzioni assegnate, il risarcimento del danno da demansionamento può essere valutato in considerazione della entità e della durata del demansionamento, in una misura pari al 20% della retribuzione percepita per tutto il periodo del demansionamento dal novembre 2013 al 22.9.2017.
In ordine alla retribuzione mensile percepita si rileva come la ricorrente abbia documentato solo la retribuzione mensile percepita a giugno 2017 .
Non può essere invece riconosciuto alcun risarcimento in merito alle domande relative al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale per difetto di allegazioni specifiche.
Al riguardo generiche e non ammissibili erano le prove per testi articolate mentre in ordine al danno biologico vantato la ricorrente non prova la sussistenza di tale danno come lesione alla integrità fisica, nè il nesso di causalità tra il preteso danno e il dedotto illegittimo comportamento del datore di lavoro. Infatti i certificati medici allegati riguardano il sinistro occorso alla ricorrente nel 2017 (doc 14 parte ricorrente) che non attengono alla patologia denunciata dalla ricorrente e connessa alla domanda di risarcimento del danno, mentre il certificato del 27.11.2017 riguarda solo una prescrizione di un medicinale. Infine il certificato del 17.10.2017 del Dipartimento di salute mentale certifica solo che la ricorrente *"presenta un quadro psicopatologico costituito dal Disturbo Post traumatico da stress con sintomi di ordine depressivo e ansioso"*. Il certificato attesta poi che la paziente attribuisce tali disturbi alle mutate condizioni lavorative a ma tale certificazione, non fondata su altri dati obiettivi non prova né l'eventuale danno biologico né il nesso di causalità.

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896

Non sussistendo poi una ipotesi ascrivibile a fattispecie di reato nessun danno morale deve essere risarcito.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in misura pari alla metà delle stesse. La resistente deve essere condannata al pagamento della residua quota di metà delle spese di lite liquidate in €3.000,00 per compensi (essendo i complessivi compensi liquidati in €6000,00) oltre spese generali e oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e domanda disattesa:
- dichiara il diritto di ad essere adibita a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al 2.7.2012 e comunque riconducibili al livello V del CCNL telecomunicazioni e ordina alla TELECOM ITALIA s.p.a. di adibirlo alle predette mansioni;
- dichiara l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del 4.5.2017 e ordina alla TELECOM ITALIA s.p.a. di assegnare la ricorrente presso la sede di Viale Parco dei Medici 61 o comunque presso una sede aziendale più vicina all'abitazione della ricorrente sita in Roma via Adeodato Ressi 84;
- condanna la resistente al risarcimento del danno professionale in favore della ricorrente che si liquida in misura pari al 20% della retribuzione percepita dal novembre 2013 al 22.9.2017 ;
Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari alla metà delle stesse e condanna Telecom Italia spa al pagamento in favore di parte ricorrente della residua quota di metà delle spese di lite che si liquida in €3.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma ,5.12.2019

IL GIUDICE
Dott. C. Monterosso

Firmato Da: MONTEROSSO CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4da1d2e31b41661d44a6151e1d4c4896